

Il broker d'assicurazione

ALESSANDRO LIMATOLA

Definizione

Il broker d'assicurazione, disciplinato *dapprima* dalla l. n. 792/1984, e ora dal d.lgs. n. 209/2005, è colui il quale presenta o propone prodotti assicurativi e riassicurativi ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e, se previsto dall'incarico, nella conclusione dei contratti o nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati (art. 106).

Trattasi di un soggetto, esperto di tecnica assicurativa, che d'iniziativa propria o di uno dei soggetti che si propongono la conclusione d'un contratto di assicurazione, o di entrambi questi ultimi, provvede – nell'esercizio di un'attività normalmente svolta in modo professionale – a mettere in relazione l'assicurato e l'assicuratore, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza (Cass. n. 8467/1998, per cui il broker è un incaricato di fiducia dell'assicurato, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni e di assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e di seguito di mettere in contatto

a tal fine le parti di questo; Cass. n. 6956/1992; Cass. n. 5676/1980; Cass. n. 5860/1979).

Il tutto a prescindere dall'iscrizione in apposito albo professionale, pur a fronte di diversa previsione normativa (art. 108-109), di fatto ritenuta in contrasto con la direttiva 86/653/CE (Cass. n. 20275/2004).

Quale regime applicabile?

La relativa attività, che si risolve in una mediazione nel campo assicurativo, va quindi compresa e assimilata a quella tipica della mediazione, e come tale disciplinata.

Ne consegue che il diritto alla provvigione, azionabile per uso normativo nei soli confronti dell'assicuratore (art. 1755 c.c.), sorge in capo al broker *sia* che lo stesso abbia ricevuto l'incarico da uno o da entrambi i soggetti che poi concluderanno l'affare, *sia* che gli stessi abbiano, pur in difetto di quell'incarico, semplicemente utilizzato la sua opera (Cass. n. 3531/1980).

Parimenti il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese (ex art. 1756 c.c.), e rimanendo escluso anche il diritto a risarcimento del danno da perdita del

compenso (Cass. n. 1991/2005).

Brokeraggio v. agenzia di assicurazione

L'imparzialità e l'indipendenza *se, da un lato*, connotano il rapporto di brokeraggio, *dall'altro*, lo distinguono da quello di agenzia, quale definito dall'art. 1742 c.c., in cui l'agente, ancorché di assicurazione, è vincolato all'assicuratore da un rapporto di collaborazione sia pure autonomo (Cass. n. 6956/1992; Cass. n. 5676/1980; Cass. n. 5860/1979).

Argomentando diversamente, i requisiti che per legge caratterizzano l'agente – stabilità dell'incarico ed esclusiva – non solo non appartengono al broker, ma sono addirittura incompatibili con lo svolgimento della sua attività tipica (ma cfr. Cass. n. 5860/1979, per cui l'esclusione pattizia del diritto di esclusiva per entrambe le parti non è tale da precludere la qualificazione come agenzia del contratto di collaborazione per tutti gli affari che la compagnia assicuratrice abbia ritenuto convenienti nell'ambito dei rami esercitati e in relazione a una durata indeterminata nel tempo, con designazione specifica della zona e con stabilità di incarico). Da cui la impossibilità di applicare, neppure in via analogica, ex art. 12 delle preleggi, al rapporto di brokeraggio, istituti propri

dell'agenzia, quali l'indennità di preavviso e l'indennità di scioglimento del contratto di agenzia (costituendo gli stessi uno *ius singulare* posto in essere per gli elementi di analogia che presenta il rapporto di agenzia con quello di lavoro subordinato: Cass. n. 5676/1980).

Uguualmente non possono considerarsi valide le comunicazioni di disdetta fatte dall'assicurato al broker e non all'assicuratore (Cass. n. 6956/1992).

Laddove la stipula diretta da parte della società assicuratrice e l'attribuzione delle polizze all'agenzia indicata dall'assicu-

rato non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo il broker assimilabile a un produttore stabile di affari per conto dell'assicuratore (Cass. n. 8467/1998).